



C34-95

MAS/DP

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione I

N.333.A/9802.B.B.5.4

Roma li, 13.2.1996

OGGETTO: D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395.
Nuova disciplina in tema di festività, congedi,
aspettativa e permessi.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE	<u>R O M A</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL
LAVORO R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIA
NA PALERMO

AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMEN
TALI PP.TT. LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO S E D E

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO R O M A

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI R O M A
LORO SEDI

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, con cui è stato recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, reca, tra l'altro, un'ampia e dettagliata disciplina dei diversi istituti giuridici connessi alle assenze dal servizio effettuate, a vario titolo, dal personale della Polizia di Stato.

Ci si riferisce in particolare agli artt. 13 (festività), 14 (congedo ordinario), 15 (congedi straordinari), 16 (aspettativa per motivi di salute e di famiglia) e 17 (permessi brevi) con i quali, oltre ad introdurre significative modifiche, sono stati altresì chiariti alcuni dubbi interpretativi derivanti dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

susseguirsi di innovative disposizioni legislative che hanno modificato sensibilmente le caratteristiche e i presupposti dei suddetti istituti (si pensi a titolo esemplificativo alla portata innovativa delle ultime leggi finanziarie in tema di congedi straordinari).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le disposizioni contenute negli artt. 14, 15 e 16 (congedo ordinario, congedi straordinari e aspettativa) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996; gli artt. 13 e 17, invece, in tema di festività e permessi brevi, non contengono specifiche indicazioni in merito alla data da cui far decorrere le norme in essi contenute.

Pertanto detta decorrenza è quella dell'entrata in vigore del D.P.R. 395/1995, ovvero il 7 ottobre 1995.

Ciò premesso si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle citate norme del D.P.R. 395/1995 onde sottolinearne gli aspetti di particolare interesse.

FESTIVITA' (art. 13)

In base al primo comma di tale articolo "sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale".

Il riconoscimento della natura di giorno festivo alla domenica, non incide, comunque, sulla programmazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dei turni di servizio, nella cui articolazione, come noto, la domenica non necessariamente coincide con il giorno di riposo settimanale.

La medesima norma, inoltre, codificando definitivamente un orientamento già adottato in via interpretativa, prevede che nei confronti del personale appartenente alle Chiese Cristiane Avventiste ed alla religione ebraica trovino applicazione la legge 22.11.1988 n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno) e la L. 8.3.1989 n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

In virtù di tali disposizioni, la Repubblica Italiana riconosce a detto personale il diritto di osservare il riposo sabbatico e viene altresì riconosciuta, a favore dei dipendenti di religione ebraica, il calendario delle festività religiose ebraiche elencate all'art. 5 della citata L. 101/1989.

Occorre tuttavia sottolineare che tale riconoscimento non può determinare un differente trattamento nei confronti del restante personale per il quale, si ribadisce, il giorno di riposo non coincide necessariamente con la giornata domenicale.

Al riguardo, pertanto, non possono che confermarsi le disposizioni già impartite in materia con circolare n. 333.A/9801.B.210/4/22 del 9 marzo 1990.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONGEDO ORDINARIO (art. 14)

1) Durata

Nel definire la durata del congedo ordinario, l'art. 14 innova in parte alle disposizioni vigenti in materia che, peraltro, dalla medesima norma vengono opportunamente riassunte e riunite in un contesto omogeneo, con cui si stabilisce che il congedo ordinario è di n. 32 giorni lavorativi, con elevazione rispettivamente a 37 e a 45 giorni per il personale con oltre 15 e 25 anni di servizio (comprensivi in tutti e tre i casi dei due giorni già attribuiti a tale titolo dalla Legge 23.12.1977 n.937).

Innovativa è altresì la previsione relativa ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 395/1995 - ovvero assunti dopo il 7 ottobre 1995 - per i quali, per i primi tre anni di servizio, la durata del congedo è di 30 giorni lavorativi anch'essi comprensivi dei due giorni della legge n. 937/1977.

Resta confermata, per tutti i dipendenti, l'attribuzione delle quattro giornate di riposo secondo le modalità di cui alla già richiamata Legge 937/1977.

Inoltre, recependo un criterio interpretativo già consolidato, il comma 6 dell'art. 14 prevede, con riferimento all'anno di assunzione e di cessazione dal servizio, che la durata del congedo sia proporzionale al servizio prestato durante l'anno; il calcolo deve essere effettuato frazionando in dodicesimi la durata complessiva del congedo spettante nell'anno e moltiplicando i giorni ottenuti per il numero dei mesi durante i quali si è prestato servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'ultimo comma dell'articolo 14 prevede, infine, che per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni.

2) Modalità di fruizione

Per quanto riguarda le modalità di fruizione viene confermata la possibilità di frazionare il congedo ordinario in quattro scaglioni entro il 31 dicembre, di cui uno di almeno due settimane nel periodo 1 giugno - 30 settembre, mentre, per i dipendenti con oltre 25 anni di servizio, uno degli scaglioni non potrà essere, comunque, inferiore a 20 giorni.

Parimenti viene mantenuta la possibilità di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo a quello cui il congedo si riferisce. In particolare l'art. 14 subordina detto rinvio alla presenza di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario entro l'anno di riferimento.

Del tutto innovativa, invece, rispetto alle precedenti disposizioni normative sull'argomento, è la possibilità per il dipendente di fruire del congedo residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, in caso di motivate esigenze di carattere personale, che dovranno essere adeguatamente rappresentate, onde consentirne la comparazione con le esigenze di servizio, cui comunque sono subordinate.

Deve essere evidenziato che l'art. 14 del D.P.R.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

395/1995 non esplica un automatico effetto abrogativo rispetto a tutte le disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di congedo ordinario.


Deve, quindi, ritenersi tuttora vigente, anche in considerazione della natura eccezionale e derogatoria che la contraddistingue, la previsione contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 5.6.1990 n. 147 (3° contratto di lavoro del personale della Polizia di Stato) in base alla quale la fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a causa di forza maggiore.

In merito all'ambito applicativo di tale norma si rinvia a quanto già ampiamente illustrato sull'argomento con circolare n. 333.A/9807.E.B del 20.9.1990.

Ormai consolidato, ma opportunamente ribadito, è il principio in base al quale l'assenza dal servizio per infermità non determina riduzioni del congedo ordinario.

Sull'argomento si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare 333.A/9807.E.B del 20.9.1990.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, concernenti la fruizione del congedo ordinario da parte del personale della Polizia di Stato sospeso cautelamente dal servizio e successivamente riammesso, si precisa che durante la sospensione cautelare non si matura il diritto al congedo ordinario. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, infatti, il congedo ordinario viene maturato solo in relazione alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte del dipendente; pertanto, all'atto della riammissione in servizio del personale sceso, potranno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

all'ufficio di appartenenza in ordine all'infermità sopravvenuta con mezzi e strumenti idonei, anche telefonicamente, comunicando altresì eventuali variazioni del recapito.

4) Richiamo dal congedo ordinario

Per compensare adeguatamente i disagi connessi ad un eventuale richiamo in servizio del personale in congedo ordinario, il comma 13 della norma in esame disciplina in dettaglio tale fattispecie ed, oltre a confermare il diritto al rimborso delle spese di viaggio (già previsto dall'art. 8 del D.P.R. 150/1987), stabilisce che in tali casi - giustificati da indifferibili esigenze di servizio - compete, in presenza dei requisiti di cui alla L. 836/1973, l'indennità di missione per la durata del viaggio di rientro in sede.

Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località dove il dipendente fruiva del congedo ordinario.

Di particolare rilievo, inoltre, è il diritto, sancito dalla medesima norma, al rimborso delle spese anticipate per la fruizione del congedo non goduto. Ciò comporta, in via esemplificativa, che il dipendente possa richiedere il rimborso degli anticipi o delle caparre eventualmente versate ecc....

Naturalmente, ai fini del rimborso, l'effettuazione di tali spese dovrà essere adeguatamente comprovata e documentata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

essere fruiti solo ed esclusivamente i congedi ordinari eventualmente maturati prima del provvedimento di sospensione e non goduti proprio a causa del verificarsi di tale circostanza.

3) Interruzione del congedo per malattia

Si richiama l'attenzione sulla modifica, apportata dal comma 12 dell'art. 14, ai criteri che disciplinano l'interruzione del congedo ordinario, qualora, durante la fruizione dello stesso, insorgano delle infermità.

Detta norma, infatti, conferma che tale interruzione si verifica ogni qualvolta il dipendente subisca un ricovero ospedaliero (a prescindere dalla durata dello stesso) ma viene anche precisato che, qualora il dipendente riporti infortuni o malattie, tali eventi, per poter consentire l'interruzione del congedo ordinario dovranno dar luogo ad una prognosi superiore a 3 giorni.

Come già chiarito con circolare n. 333/A/9807.E.B. del 20.9.1990, è necessario che il dipendente, a seguito del verificarsi di uno dei presupposti che determinano l'interruzione del congedo ordinario, inoltri tempestivamente l'istanza volta ad ottenere la commutazione del titolo di congedo, corredata dalla debita documentazione.

Poiché la tempestività della comunicazione è finalizzata a consentire all'Amministrazione di poter disporre i relativi accertamenti, sarà comunque necessario che il dipendente, oltre, all'invio dell'istanza a mezzo postale, provveda con immediatezza a dare notizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5) Compenso sostitutivo

A fronte del principio generale, riaffermato dal comma 7 dell'art. 14, secondo cui il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, il successivo comma 14 disciplina il caso, in cui il dipendente, all'atto della cessazione dal servizio - a prescindere dal titolo per cui avviene tale cessazione - abbia maturato giornate di congedo ordinario, non fruito per documentate esigenze di servizio.

La norma, in tal caso, consente il pagamento sostitutivo dello stesso.

Ciò non contrasta con il principio dianzi ricordato della illegittimità di monetizzare il congedo, in quanto detta monetizzazione deve ritenersi preclusa al fine di ribadire la irrinunciabilità del congedo, ma non certamente quando documentate esigenze di servizio ne abbiano differito la fruizione e la cessazione del rapporto di lavoro ne abbia definitivamente preclusa la concessione.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso di un dipendente che non abbia potuto fruire delle ferie per documentate esigenze di servizio e che poi, dopo essere stato collocato in aspettativa per infermità, sia stato dispensato dal servizio per fisica inabilità.

In tal caso, accertato che la mancata fruizione del congedo non è dipesa dalla volontà del dipendente, potrà farsi luogo all'erogazione del compenso sostitutivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONGEDI STRAORDINARI (art. 15)

In materia di congedi straordinari l'art. 15 del contratto richiama preliminarmente la disciplina introdotta dalle ultime leggi finanziarie (L. 537/1993 e L. 724/1994) e, con riferimento alle innovazioni da esse introdotte in merito ai presupposti e alle modalità di fruizione di detti congedi, si rinvia integralmente a quanto illustrato con le circolari n. 333.A/9807.E.C. del 31.12.1993, del 14.11.1994 e del 18 gennaio 1995.

1) Congedo straordinario per trasferimento

Ferma restando la vigenza di tali disposizioni, si evidenzia che l'art. 15 introduce un congedo straordinario speciale da concedersi in occasione di trasferimento del personale con conseguente trasloco e riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio.

La norma collega tale congedo alla nozione di trasferimento "tout court"; pertanto il beneficio in questione potrà essere fruito a seguito di trasferimenti sia d'autorità che a domanda.

Inoltre di tale particolare congedo potrà fruire anche il personale che, nella medesima sede venga assegnato ad altro ufficio qualora, in relazione al nuovo incarico ricoperto, spetti l'alloggio di servizio e questo venga effettivamente occupato.

Anche in tal caso infatti, pur in assenza di trasferimento in senso stretto, si determinano le medesime condizioni (trasloco e riorganizzazione familiare) che danno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

diritto al beneficio in questione.

Previa domanda degli interessati e una volta accertati i requisiti previsti dalla norma, il congedo speciale per trasferimento dovrà essere concesso con le durate di seguito indicate:

	trasferimento in territorio nazionale	trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero
personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio	gg. 20	gg. 30 "
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio	gg. 10	gg. 20

Fermo restando che l'art. 15 determina i periodi di tale congedo in maniera tassativa escludendo, quindi, ogni margine di discrezionalità in ordine ad una diversa durata dello stesso, si sottolinea che tale innovativo istituto, definito speciale dalla medesima norma che lo istituisce, deve ritenersi come aggiuntivo all'ordinario limite annuo del congedo straordinario, fissato, come noto, in 45 giorni dalla L. 537/1993. La specialità del congedo fa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ritenere inoltre che esso non debba essere assoggettato alla riduzione di un terzo degli assegni per il primo giorno di assenza.

La competenza alla adozione dei provvedimenti di congedo straordinario per trasferimento è rimessa a questo Dipartimento.

2) Congedo straordinario per i medici della Polizia di Stato

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che con il nuovo contratto è stata introdotta anche una ulteriore tipologia di congedo straordinario da fruire, diversamente da quanto avviene per il congedo speciale per trasferimento, nell'ambito del periodo massimo di 45 giorni annui di congedo straordinario.

Si tratta di un congedo di 8 giorni annui che, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso al personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale (v. art. 18, comma 5 del D.P.R. 395/95).

In assenza di diverse previsioni normative, l'esplicita inclusione di tale congedo straordinario fra quelli contemplati dalla normativa in vigore fa ritenere che esso debba essere assoggettato alla decurtazione di un terzo degli assegni per il primo giorno di assenza.

Le istanze di congedo straordinario, adeguatamente documentate, dovranno essere tempestivamente inoltrate da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

parte dell'ufficio ove il medico presta servizio a questo Dipartimento - Direzione Centrale del Personale - Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale.

3) Assenze per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio

L'art. 15 prevede altresì che "le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio".

Per quanto, in particolare, attiene alle assenze dovute a lesioni dipendenti da causa di servizio, la norma non è totalmente innovativa.

Come noto, infatti, l'art. 3, comma 40 della L. 537/1993 già escludeva dalla predetta riduzione dello stipendio diverse categorie di personale, tra cui quelle elencate nell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1991 e detto articolo, tra gli altri, indica anche gli "infortunati sul lavoro".

E' peraltro da sottolineare che tale fattispecie, se riferita al pubblico impiego, deve ritenersi equivalente a quella di "personale che abbia riportato lesioni dipendenti da causa di servizio".

Sono pertanto esenti dalla decurtazione di un terzo dello stipendio tutti quei dipendenti che abbiano riportato in servizio lesioni traumatiche certificate dai competenti ospedali militari a mezzo della compilazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

c.d. modello "C".


Qualora le circostanze in cui si è verificata la lesione non comportino la redazione del citato modello "C" sarà sufficiente in attesa della indispensabile pronuncia della Commissione medica ospedaliera, la certificazione del sanitario della Polizia di Stato e la relazione del capo dell'Ufficio o del Reparto da cui dipende l'infortunato, attestanti la connessione della lesione con la causa di servizio.

In tal modo, in conformità con la "ratio" della normativa in esame, potrà evitarsi che il personale assentatosi a titolo di congedo straordinario per fatti lesivi dipendenti da causa di servizio o comunque riportati in servizio, sia ulteriormente penalizzato con la decurtazione degli assegni per il primo giorno di assenza.

E' invece innovativa l'estensione di tale beneficio anche a coloro che fruiscono di congedo straordinario per infermità dipendente da causa di servizio.

Anche in tal caso - qualora non sia ancora intervenuto il definitivo riconoscimento della causa di servizio - per poter fruire dell'esenzione dalla decurtazione di un terzo degli assegni occorrerà, come in caso di lesioni, la certificazione del sanitario della Polizia di Stato e la relazione del Capo dell'Ufficio o del Reparto da cui dipenda l'interessato, attestanti la connessione dell'infermità con la causa di servizio.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la dipendenza da causa di servizio, sia delle lesioni che delle infermità è definitivamente accertata dalle Commissioni Medico Ospedaliere le cui pronunce, per il personale della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Polizia di Stato, hanno, tuttora, natura provvedimentale.

Pertanto, ogni qualvolta l'interessato non faccia domanda di formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ovvero la relativa domanda sia intempestiva nonchè in tutti i casi in cui la competente C.M.O. si esprima negativamente in ordine a detta dipendenza, resta salvo l'obbligo dell'Amministrazione di avviare le procedure per la decurtazione di un terzo degli assegni relativi al primo giorno di congedo straordinario, con riferimento ai provvedimenti già adottati senza detta decurtazione.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E DI FAMIGLIA (art. 16)

In tema di aspettativa per motivi di salute e di famiglia, l'art. 16 riconferma, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l'applicabilità delle disposizioni contenute nelle Leggi 537/1993 e 724/1994, nonchè di quelle previste dal Testo Unico degli Impiegati civili per le parti non modificate dalle suddette leggi finanziarie.

Il comma 2 dell'art. 16, riproponendo integralmente il testo dell'art. 32 della L. 668/86, conferma che i periodi di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non saranno computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Innovativa invece risulta essere la previsione contenuta nel 3° comma che esclude dal computo del periodo massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente, dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio che non comportino inidoneità assoluta al servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con tale ultima previsione, pertanto, a prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un ricovero, sarà possibile escludere dal computo dell'aspettativa quelle assenze fruita a tale titolo (quindi per prognosi superiori ai sette giorni lavorativi) sempre che la dipendenza da causa di servizio della ferita o lesione traumatica sia stata formalmente attestata dagli organi medico-legali competenti.

PERMESSI BREVI (art. 17)

L'istituto del permesso breve risulta del tutto innovativo e risponde ad una esigenza particolarmente avvertita di poter disporre di uno strumento flessibile che consenta di autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi assenze del personale dal luogo di lavoro.

Con l'art. 17 viene infatti introdotta la possibilità di concedere al dipendente che ne faccia richiesta, il permesso di assentarsi durante l'orario di lavoro per un periodo di tempo che non potrà superare in nessun caso la metà dell'orario giornaliero.

Nel corso dell'anno i permessi non potranno comunque essere superiori alle 36 ore e le ore fruita a tale titolo devono essere recuperate entro il mese successivo con modalità determinate dal capo dell'Ufficio.

Anche la concedibilità del permesso, in relazione alle esigenze di servizio, è rimessa alla valutazione del capo dell'ufficio cui la relativa domanda deve essere inoltrata in tempo utile per poter adottare le misure organizzative necessarie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In assenza di specifica previsione normativa e tenuto conto dell'obbligo di recuperare le ore non lavorate, si ritiene che il dipendente non sia vincolato ad esplicitare le esigenze in relazione alle quali viene chiesto il permesso breve.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché del contenuto della presente circolare sia data la massima diffusione tra il personale dipendente.

IL CAPO DELLA POLIZIA